

Il giorno 09 del mese di giugno duemilaventisei alle ore 13:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO - Gian Luca VIGNALE

DGR 2-2646/2026/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1992, articolo 18. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13. Approvazione del "Calendario Venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2026/2027" e delle relative "Istruzioni Operative Supplementari".

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare, all'articolo 7, stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- nel documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2014", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e da ultimo rivisitato nel 2025, vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" è stata redatta dalla Commissione Europea nella sua ultima stesura nel febbraio 2008;
- la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dalla legge comunitaria 2009" è stata redatta dall'Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva europea 2009/147/CE, allo scopo di fornire alle Regioni uno strumento per la predisposizione dei calendari venatori;

- la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", come modificata dall'articolo 42 della legge n. 96/2010 "Comunitaria 2009", e dalla legge n. 207/2024, all'articolo 18, commi 1, 1bis e 2, prevede:

che l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla medesima legge per ciascuna intera annata venatoria;

il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

per ciascuna specie cacciabili, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le Regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione;

la possibilità di apportare, previo parere favorevole espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), modifiche ai termini stabiliti di cui sopra;

che il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria indichi per ciascuna specie cacciabile il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e l'orario giornaliero dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7;

- la legge n. 248/2005, all'articolo 11quaterdecies, comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157/1992;

- con la legge n. 66/2006 è stata autorizzata l'adesione della Repubblica italiana all'«Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa»;

- il decreto-legge n. 9/2022, convertito con modificazioni nella legge n. 29/2022, detta misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

- l'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", tra l'altro, stabilisce che:

al comma 1, la Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la "Commissione consultiva regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica", di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 11quaterdecies, comma 5, del decreto-legge n. 203/2005, (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, e concernenti i seguenti aspetti: a) specie cacciabili e periodi di caccia; b) giornate e orari di caccia; c) carnieri giornaliero e stagionale; d) giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata; e) periodi e modalità di allenamento degli ausiliari;

al comma 2, la Giunta regionale, con apposita deliberazione disciplina, altresì, il prelievo di ungulati, volpi, storne, pernici rosse, tipica fauna alpina ed altre eventuali specie;

al comma 3, il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente tramite assegnazione

nominativa in base a piani numerici di prelievo, basati su censimenti pre-riproduttivi e post-riproduttivi, proposti dai comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle AFV e approvati dalla Giunta regionale. Il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai comitati di gestione degli ATC e CA, AFV e AATV e approvati dalla Giunta regionale;

- il comma 5 dell'articolo 2 della citata legge, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 15/2020 esclude dal prelievo venatorio le seguenti specie: mestolone, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, merlo, lepre variabile;

- l'articolo 23, comma 1, lettera gg), della citata legge come sostituito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 15/2020, sancisce il divieto dell'esercizio venatorio nelle prime due domeniche del mese di settembre;

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 ha approvato il "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*";

- la legge regionale n. 19/2009 "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*" (Titolo III e allegati B, C e D), dispone che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti deve essere sottoposto a valutazione di incidenza (VincA) e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e del DPR 357/97);

- le "*Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)*" sono state adottate dall'Intesa Stato-Regioni 28/11/2019 e gli "*Indirizzi operativi*" a tali Linee guida sono stati dettati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con nota del 25 febbraio 2020.

Visti:

la direttiva n. 147/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

la direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

il decreto legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (Codice dell'ambiente);

l'articolo 18 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale "le Regioni pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria";

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 gennaio 2015 "Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992".

Dato atto che, ai fini di una maggior tutela della fauna selvatica, nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge n. 157/1992, e di quanto sopra evidenziato, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", ha verificato che, con riferimento

alla stagione venatoria 2026/2027, è opportuno prevedere di:

- autorizzare l'esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, coturnice, pernice bianca e fagiano di monte, esclusivamente nel rispetto di piani numerici predisposti, sulla base delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, dagli organismi di gestione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), ed approvati dalla Giunta regionale;
- ridurre, anche per la stagione venatoria 2026/2027, il carniere giornaliero ad un solo capo di lepre comune;
- non autorizzare il prelievo della specie tortora in armonia con quanto espresso dal Ministero della Transizione Ecologica con la nota prot. 79230 del 20 luglio 2021;
- consentire, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 5/2018, il prelievo delle specie coturnice pernice bianca e fagiano di monte, appartenenti alla tipica fauna alpina, esclusivamente nel Comprensorio alpino di residenza venatoria.

Premesso, inoltre, che:

l'esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito nel rispetto delle linee guida per l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte, approvate con D.G.R. 94-3804 del 27 aprile 2012, da ultimo modificate dalla DGR 6-2349 del 16 marzo 2026, sulla base di piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d'età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte degli organismi di gestione degli ATC e dei CA;

l'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani, nel rispetto delle sopra citate linee guida, che hanno recepito quanto previsto dalle "Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi" elaborate dall'ISPRA;

con deliberazione n. 21-6368 del 17 settembre 2013, ai fini di realizzare il coordinamento previsto dall'articolo 10 comma 10 della legge n. 157/1992, la Giunta regionale ha adottato la Proposta di Piano faunistico-venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza, il Piano di Monitoraggio e la Sintesi non tecnica, documenti tutti che contengono dati scientifici sulla distribuzione, lo stato e l'evoluzione delle specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio e che evidenziano, altresì, in base alla consistenza numerica di ciascuna specie, il prelievo compatibile con la conservazione delle medesime specie in rapporto anche alla tutela dell'ambiente;

ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 152/2006, è stata avviata la fase di valutazione del procedimento di V.A.S. della proposta di Piano che si è conclusa con l'approvazione della D.G.R. n. 33-7337 del 31 marzo 2014 "*D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r. 19/2009. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale*";

con D.G.R. n. 24-7585 del 12 maggio 2014, terminata la fase di V.A.S. è stata poi approvata la proposta di Piano faunistico-venatorio;

la citata Proposta di piano faunistico-venatorio regionale descrive, tra l'altro, lo "status" locale delle popolazioni delle specie oggetto di prelievo;

con la D.G.R. n. 3-1850 del 24 novembre 2025 "*Legge n. 157/1992, articolo 10. Legge regionale n. 5/2018, articolo 6. Disposizioni ad integrazione della D.G.R. n. 12-590 del 20 dicembre 2024, di avvio della revisione della proposta del "Piano faunistico venatorio regionale", di cui alla D.G.R. n. 24-7585 del 12 maggio 2014. Spesa regionale massima euro 110.000,00*" sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 10 della

legge n. 157/1992 e dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2018, gli indirizzi per l'avvio della redazione della proposta di Piano faunistico-venatorio regionale e della Valutazione Ambientale Strategica.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e Gestione Fauna Selvatica e acquicoltura", in attuazione della sopra citata deliberazione, con la determinazione dirigenziale n. 547/A1715A/2026 del 25 maggio 2026 "*Legge n. 157/1992, articolo 10. Legge regionale n. 5/2018, articolo 6. Approvazione dell'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la redazione del Piano faunistico-venatorio regionale (PFVR) e predisposizione della documentazione inerente alla relativa procedura di VAS. Spesa regionale massima euro 110.000,00.*" ha previsto:

- di estendere, in attuazione della DGR n. 3-1850 del 24 novembre 2025 la manifestazione di interesse oltre alle Università, anche a enti pubblici e privati, per l'affidamento del servizio finalizzato alla redazione del Piano faunistico-venatorio regionale (PFVR) e la predisposizione della documentazione inerente alla relativa procedura di VAS;

- di approvare l'avviso pubblico allegato al presente provvedimento (ALLEGATO A) per farne parte integrante e sostanziale, per la raccolta di manifestazioni di interesse per il servizio di "redazione del Piano faunistico-venatorio regionale (PFVR) e predisposizione della documentazione inerente alla relativa procedura di VAS".

Dato atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti, per la definizione del Calendario venatorio 2026/2027, il sopra citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

ha tenuto conto, così come negli anni precedenti, sia dei dati trasmessi, relativamente al numero dei capi prelevati nel corso delle precedenti stagioni venatorie, dagli organi di gestione degli ATC e dai CA, i quali hanno evidenziato una presenza stabile delle relative specie nel territorio piemontese, sia del significativo costante calo del numero dei cacciatori attivi che nella stagione venatoria 2025/2026 risulta attestatosi intorno alle 15.710 unità (con un decremento quindi di circa 500 unità rispetto all'anno precedente) e che, rispetto alle precedenti stagioni, ha conseguentemente comportato una riduzione della pressione venatoria (rapporto cacciatori/ettaro di superficie venabile);

ha previsto che, relativamente alla beccaccia, così come disposto dall'ISPRA ("Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi"), in caso di ondate di gelo che possono mettere a repentaglio la conservazione della specie, verrà disposta immediatamente la sospensione della caccia e verranno tempestivamente avvisati gli organismi di gestione degli ATC e dei CA e gli istituti venatori privati per gli interventi sul territorio di competenza;

ha previsto che, anche per la stagione venatoria 2026/2027, così come per gli anni precedenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della citata legge n. 157/1992, per quelle specie consentite dal documento "Key Concepts", non ci si avvarrà della possibilità di posticipare la data di chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2026;

ha previsto carnieri giornalieri e stagionali per alcune specie migratorie, uguali o inferiori a quelli indicati dal medesimo Istituto nelle proprie Linee guida;

Dato atto, altresì, che, come da documentazione agli atti, il medesimo Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

ha provveduto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 157/1992, a richiedere il prescritto parere sulla proposta di calendario venatorio per la stagione 2026/2027 all'ISPRA, con la nota prot. n. 5006 del 9 marzo 2026, ed al Comitato Tecnico Faunistico Nazionale, con la nota prot. n. 5005 del 9 marzo 2026;

in data 15 maggio 2026, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, ha convocato la

“Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna”, istituita con la DGR n 19-1202 del 30 maggio 2025, e modificata con DGR n. 8-2536 del 11 maggio 2026, al fine di formulare eventuali osservazioni o proposte in ordine alla proposta di calendario venatorio 2026/2027;

ha valutato attentamente ogni singola proposta ricevuta dai Componenti della Commissione in merito, i cui esiti sono riportati nel relativo verbale.

Preso atto della nota prot. n. 7084 del 1° aprile 2026 con la quale ISPRA ha espresso il proprio parere in merito al calendario venatorio 2026/2027.

Dato atto che dall’analisi effettuata dal citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, emerge che, sugli argomenti non trattati o non commentati all’interno del suddetto parere, l’impostazione prospettata nella proposta di calendario venatorio 2026-2027 della Regione Piemonte risulta condivisibile dall’ISPRA, che, però ritiene non coerenti e non condivisibili dal punto di vista tecnico-scientifico i periodi proposti per la caccia nei termini di seguito riportati:

- apertura della caccia a quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale, alzavola, fischione, canapiglia, beccaccino, gallinella d’acqua, folaga, codone, marzaiola, la terza domenica di settembre 2026 anziché il 1° di ottobre 2026;
- in merito alla quaglia si suggerisce di non consentire il prelievo di questa specie nella stagione venatoria 2026/2027;
- chiusura della caccia alla beccaccia il 31 gennaio 2026 anziché il 10 gennaio 2026, data di inizio della migrazione prenuziale, con il consiglio di chiusura della caccia al 31 dicembre 2026 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue la specie nei periodi di maggiore avversità climatica e dell’intensa pressione venatoria a cui è sottoposta;
- a fronte delle proposte di chiusura della caccia al tordo bottaccio e al tordo sassello al 10 gennaio 2026 ed alla cesena al 20 gennaio 2026, ritiene necessario uniformare la data di chiusura alla caccia alle tre specie al 10 gennaio 2026;
- per quanto riguarda i lagomorfi (lepre comune, coniglio selvatico), per una corretta gestione venatoria della specie, la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell’inizio di ottobre 2026 per non interferire con il termine della stagione riproduttiva;
- per la specie volpe la stagione di caccia dovrebbe essere posticipata al 1° ottobre 2025, in coincidenza con l’apertura generale della stagione venatoria;
- per quanto riguarda la minilepre, trattandosi di *taxon* alloctono per il Piemonte, non vi sono i presupposti per un suo inserimento nell’elenco delle specie cacciabili;
- in merito alla moretta il prelievo nei confronti di questa specie va subordinato al rispetto delle indicazioni tecniche contenute nell’Allegato II al “parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027” trasmesso dall’ISPRA con nota prot. n. 7084 del 01 aprile 2026;
- in merito al prelievo del cinghiale, si raccomanda di limitare il periodo del prelievo per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) ai limiti previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera d) della legge n. 157/1992 specificando unicamente l’opzione dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027;
- in merito alla cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia, la caccia a queste specie dovrebbe essere consentita soltanto nella forma dell’appostamento non solo nel mese di gennaio, ma anche in settembre;

- in merito alla specie allodola, l'inserimento della specie va subordinato alla circostanza che siano state attuate o siano in corso di attuazione le misure previste dal "Piano Di Gestione Nazionale dell'allodola (*Alauda Arvensis*)";

- in merito alle specie coturnice e fagiano di monte, ricorda che sono stati approvati dalla Conferenza Stato-Regioni i piani di gestione nazionali ed invita, pertanto, ad adottare le misure previste in tali piani, in particolare, evidenziando che, nei distretti di gestione della coturnice, l'apertura della stagione di caccia per le altre specie (ungulati esclusi) deve essere prevista successivamente al 1° ottobre 2026;

- per la specie pernice bianca non sussistono le condizioni minime per consentire la caccia nei confronti di questa specie;

- in merito agli ungulati poligastrici la valutazione sui periodi per la caccia di selezione verrà effettuata al ricevimento della documentazione relativa ai piani di abbattimento quantitativi e qualitativi.

Preso atto che, con la nota prot. n. 7483 del 9 aprile 2026, il Comitato Tecnico faunistico Venatorio Nazionale ha espresso parere favorevole sulla sopra richiamata proposta di calendario venatorio per la stagione 2026/2027 nei termini di seguito riportati:

- parere favorevole per le specie allodola (*Alauda arvensis*), colombaccio (*Columba palumbus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), alzavola (*Anas crecca*), fischione (*Mareca penelope*), moretta (*Aythya fuligula*), marzaiola (*Spatula querquedula*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), cornacchia nera (*Corvus corone*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), fagiano (*Phasianus colchicus*), quaglia (*Coturnix coturnix*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), folaga (*Fulica atra*), codone (*Anas acuta*), canapiglia (*Mareca strepera*), tordo bottaccio (*Turdus Philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), cesena (*Turdus pilaris*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), starna (*Perdix, perdix*), pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*);

- parere favorevole per le specie per le specie colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia nera (*Corvus corone*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*) nei giorni del 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12 e 14 settembre, negli ATC e nelle AFV e AATV di pianura qualora deliberato, a esclusivemente da appostamento temporaneo e sino al 10 gennaio 2027 nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della Legge 157/92;

- parere favorevole per le specie lepre (*Lepus europaeus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), silvilago (*Silvilagus floridanus*) e volpe (*Vulpes vulpes*), in quanto in linea con il dettato dell'articolo 18 della legge n. 157/1992;

- parere favorevole alla proposta avanzata dalla Regione Piemonte al prelievo in selezione per le seguenti specie di ungulati selvatici: camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), muflone (*Ovis misimon*) e cinghiale (*Sus scrofa*) in quanto in linea con le previsioni normative e le indicazioni ISPRA;

- parere favorevole alla proposta avanzata dalla Regione Piemonte relativamente al prelievo del cinghiale (*Sus scrofa*) in forma collettiva dal 20 settembre 2026 al 20 gennaio 2027 o dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 in attuazione della legge 12 luglio 2024 recante "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale", articolo 10, comma 1bis, nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'articolo 18 comma 1 della legge 157/92;

- parere favorevole in presenza in delibera finale di idonee motivazioni in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in

discostamento dal dato dei Key Concepts nazionali come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di "citizen science":

- beccaccia (*Scolopax rusticola*) (31 gennaio invece del 10 gennaio).

- raccomandazioni, in merito all'attività di prelievo della specie moretta (*Aythya fuligula*) da effettuarsi considerando i contenuti del documento tecnico denominato "Possibilità di inserimento della moretta (*Aythya fuligula*) nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia" predisposto da ISPRA.

Dato atto, a tale proposito, che, quale esito istruttorio del medesimo Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", risulta che per giurisprudenza costante (sentenza n. 02443/2011 del TAR Lazio, sentenza n. 01508/2011 del TAR Veneto, sentenza n.00982/2020 del TAR Calabria, sentenza n. 00698/2020 del TAR Toscana) è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall'Istituto purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi, in conformità al citato articolo 18, comma 2, della legge n. 157/1992.

Dato atto, altresì, che il sopra citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" ha redatto una relazione tecnica, con la quale:

- al fine di contro dedurre, per quanto non recepito, alle osservazioni e alle indicazioni fornite dall'ISPRA con il sopra citato parere, motiva con rigore scientifico le scelte effettuate in difformità.

- analogamente, in merito alle raccomandazioni formulate dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, fornisce motivazioni idonee a giustificare i periodi di caccia indicati per le specie beccaccia.

Preso atto che, con la nota n. 13415 del 25 febbraio 2020 inviata ai Servizi Caccia e Pesca di tutte le Regioni, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

ha evidenziato come ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, i Piani faunistico-venatori debbano essere assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e contestuale Valutazione d'incidenza (VincA) per assicurare la compatibilità dell'attuazione delle previsioni di tale pianificazione con i siti Natura 2000 ed i relativi obiettivi di conservazione, segnalando altresì che tale adempimento era stato ribadito dalle "Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4", approvate con l'Intesa del 28 novembre 2019 adottata in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni;

ha inoltre affermato che "qualora i calendari venatori regionali discendano da strumenti pianificatori non sottoposti a procedura integrata VAS-VIncA e/o in assenza di obiettivi e misure di conservazione sito specifiche che forniscono indicazioni al riguardo della loro coerenza con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000, risulta necessario provvedere ad una verifica del contenuto degli stessi, coerentemente a quanto previsto dall'art. 6.3 della direttiva Habitat", verifica che, secondo la nota del MATTM, può essere condotta attivando la fase di screening di incidenza, mediante la compilazione dell'apposito format allegato alle suddette Linee Guida nazionali da parte del proponente e la conseguente valutazione da parte dell'Autorità regionale per la VincA.

Dato atto che:

a tal fine, il Settore regionale "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", sebbene le disposizioni della redigenda proposta di calendario venatorio contengano, nell'allegato B, punto 7 "Attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CEE "Uccelli")", specifici riferimenti alla normativa di tutela per la rete Natura 2000, con nota n. prot. 7926 del 14 aprile 2026 ha rivolto al Settore "Biodiversità e aree naturali" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, quale Autorità regionale per la VincA, istanza per lo screening di incidenza della proposta di Calendario

venatorio per la stagione 2025-2026;

con determinazione dirigenziale n 391/A1601D/2026 del 28/05/2026, il Settore “Biodiversità e aree naturali”, dato atto che nei siti della rete Natura 2000 presenti sul territorio piemontese (10 Siti di Importanza Comunitaria -SIC-, 124 Zone Speciali di Conservazione -ZSC- e 51 Zone di Protezione Speciale -ZPS-) operano già le Misure di Conservazione approvate con D.G.R. n. 55 -7222 del 12 luglio 2023 nonché plurime Misure di Conservazione sito-specifiche e Piani di gestione vigenti relativi ai singoli siti individuati, ha ritenuto di: *“concludere positivamente lo Screening d’incidenza, senza necessità di procedere a valutazione appropriata, della proposta di Calendario venatorio della Regione Piemonte per la stagione 2026/2027, in quanto, per le motivazioni espresse in premessa a seguito dell’istruttoria tecnica condotta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, si ritiene che il suddetto Calendario non abbia incidenze significative sui siti della rete Natura 2000 del Piemonte e sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 147/2009/CE Uccelli e con gli obiettivi di conservazione dei siti facenti parte della rete Natura 2000”*.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate e della relazione tecnica di cui all’Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di:

- approvare, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, il calendario venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2026-2027 e le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio, di cui rispettivamente all’allegato A ed all’allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto nei precedenti provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale o dalle strutture regionali, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;

- stabilire che eventuali aggiornamenti sull’applicabilità delle disposizioni del calendario venatorio regionale 2026-2027, nelle zone di restrizione, saranno oggetto di successivi provvedimenti, conseguenti all’evolversi della situazione legata all’emergenza della Peste Suina Africana (PSA) e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario.

Ritenuto, altresì, di demandare al Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella Sezione ad essi dedicata.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, con voti unanime, espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, il calendario venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2026-2027 e le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio, di cui rispettivamente all’allegato A ed all’allegato B, quali parti integranti e sostanziali

del presente provvedimento, dando atto della relazione tecnica, di cui all'allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborata al fine di fornire debito riscontro all'ISPRA ed al Comitato tecnico faunistico nazionale, come in premessa descritto;

- di stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto nei precedenti provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale o dalle strutture regionali, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;

- di stabilire che eventuali aggiornamenti sull'applicabilità delle disposizioni del calendario venatorio regionale 2026-2027 nelle zone di restrizione, potranno essere oggetto di successivi provvedimenti, conseguenti all'evolversi della situazione legata all'emergenza della Peste Suina Africana (PSA) e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", di provvedere, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 157/1992, alla pubblicazione, a fini informativi, del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari e della relazione tecnica, di cui all'allegato C, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella Sezione ad essi dedicata.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

REGIONE PIEMONTE

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE 2026/2027

L'esercizio venatorio nella stagione 2026/2027, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA

1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

- a) nelle giornate del 2, 3, 5, 7, 9,10, 12, 14 settembre, negli ATC qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione e nelle AATV e AFV in zona di pianura, esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, della L. 157/1992: **colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;**
I Comitati di Gestione degli ATC e i Concessionari delle AATV e AFV in zona di Pianura, dovranno comunicare attraverso i propri siti istituzionali le motivate esigenze ambientali, territoriali e faunistico gestionali che giustificano la mancata preapertura. I Concessionari delle AFV e AATV che non dispongono di un proprio sito istituzionale, comunicheranno via PEC al Settore Settore Conservazione e Gestione fauna selvatica e acquicoltura le motivate esigenze ambientali, territoriali e faunistico gestionali che giustificano la mancata preapertura.
- b) specie cacciabili dal 20 settembre al 6 dicembre: **lepre comune, coniglio selvatico;**
- c) specie cacciabili dal 20 settembre al 31 gennaio: **minilepre (silvilago);**
- d) specie cacciabili dal 20 settembre al 9 novembre in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA e approvati dalla Giunta regionale: **pernice rossa, starna;**
- e) specie cacciabili dal 20 settembre al 29 novembre: **fagiano;**
il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 2 dicembre a 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa;
- f) specie cacciabile dal 20 settembre al 31 ottobre: **quaglia;**
- g) specie cacciabili dal 20 settembre al 31 gennaio: **germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua;**
- h) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: **moretta;**
il prelievo nei confronti di questa specie può essere esercitato esclusivamente dai cacciatori in possesso di "Attestato di abilitazione al prelievo della specie Moretta" e non può essere esercitato all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) così come disposto dal D.M. del 17/10/2007;
- i) specie cacciabili dal 20 settembre al 31 gennaio: **beccaccino;**
- j) specie cacciabili dal 1° ottobre al 20 gennaio: **beccaccia;**
la Regione Piemonte, per la salvaguardia della specie beccaccia, prevede la sospensione dell'attività venatoria con forti gelate, adottando il protocollo di emergenza "ondata di gelo" previsto da ISPRA.
- k) specie cacciabili dal 20 settembre al 31 gennaio (dal 2 gennaio al 31 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo): **colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;**
negli ATC, AATV e AFV in zona di pianura, che stabiliscono la preapertura nel mese di settembre, la caccia termina il giorno 10 gennaio;
- l) specie cacciabili dal 1° ottobre al 10 gennaio (dal 2 gennaio al 10 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo): **tordo bottaccio, tordo sassello;**
- m) specie cacciabili dal 1° ottobre al 20 gennaio (dal 2 gennaio al 20 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo): **cesena;**
- n) specie cacciabile dal 1° ottobre a 30 novembre: **allodola;**
- o) specie cacciabili dal 20 settembre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dagli ATC, dai CA, dalle AATV e dalle AFV, approvati dalla Giunta regionale: **volpe;**

ALLEGATO A

- p) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle AFV, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa: **coturnice, fagiano di monte, pernice bianca;**
- q) specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti secondo i criteri “Linee Guida regionali” stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa: **camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale;**

Camoscio

Classe	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschi/femmine	15 agosto - 14 dicembre
Femmine 2 o più anni Classe 0 maschi/femmine	2 settembre - 14 dicembre

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschi	ATC	1° giugno - 15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmine e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschi	CA	1° giugno - 14 luglio 15 agosto - 15 novembre
Femmine e Cl. 0	CA	16 settembre - 14 dicembre

Nell’ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli ATC.

Cervo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	ATC	1° agosto - 31 agosto
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	ATC	2 gennaio - 15 marzo
Maschi Cl. I - II	ATC	1° ottobre - 15 marzo
Maschi Cl. III *	ATC	1° ottobre - 15 febbraio (dal 1° al 15 ottobre*)

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	CA	1° agosto - 14 settembre
Femmine Cl. I - II - III e Cl.0	CA	15 ottobre - 14 dicembre
Maschi Cl. I - II* - III *	CA	15 ottobre - 14 dicembre (dal 1° al 15 ottobre*)

Nei distretti di bassa valle dei CA, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo del cervo è consentito fino al 30 dicembre.

Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nelle quali è previsto l’accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall’Azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio e per la femmina sottile (Cl. I) va dal 2 settembre al 31 gennaio.

ALLEGATO A

La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dalla AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per le categorie femmine (Cl. I - II - III) e classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio.

Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

NOTA:

* dal 1° al 15 ottobre il prelievo del cervo maschio, è consentito esclusivamente a chi pratica l'assegnazione nominativa delle "Linee Guida regionali", tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi di classe II-III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del "distretto cervo", suddiviso per settori con superficie non superiore ai 5000 ettari;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 108, lettera c) della l. r. 1/2019, organizzato dalle Province e dalla Città Metropolitana in accordo con CA o AFV. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" rilasciato dalle Province e Città Metropolitana. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati rilasciati da altre Amministrazioni od Organismi di altre Regioni, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello delle altre regioni.

Il corso deve comunque prevedere, al minimo, le seguenti materie riguardo alla specie:

- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearlings maschio	ATC	15 agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	1° novembre - 31 gennaio
Maschi 2 o più anni Yearlings maschio	CA	15 agosto - 14 dicembre
Tutte	CA	2 settembre - 14 dicembre

Nota: Nelle AFV e nelle AATV, caratterizzate da una bassa pressione di caccia e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di un accompagnatore incaricato dall'azienda, i periodi di caccia ammessi sono:

muflone: dal 1° agosto al 31 gennaio;

cervo: dal 2 settembre 31 gennaio;

Daino

Classe	Periodo
Maschi Cl. 1	2 settembre - 30 settembre
Maschio 2 o più anni Maschi Cl. 1	1° novembre – 31 dicembre
Tutte	2 gennaio - 15 marzo

ALLEGATO A

Nota: Nelle AFV e nelle AATV caratterizzate da una bassa pressione di caccia e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di un accompagnatore incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il daino maschio va dal 1° ottobre al 31 gennaio.

Cinghiale

Classe	Periodo
Striati - Rossi - Maschi - Femmine	16 marzo 2026 - 15 marzo 2027

r) specie cacciabile dal 20 settembre al 20 gennaio o dal 1° ottobre al 31 gennaio in forma di caccia programmata: **cinghiale**

Gli istituti venatori (ATC, CA, AFV, AATV) comunicano al Settore Conservazione e Gestione fauna selvatica e acquicoltura il periodo di caccia programmata al cinghiale; lo stesso Settore, previa verifica di coerenza, prende atto dei periodi comunicati.

Per la specie minilepre (*silvilago*), stante lo status di specie alloctona al territorio italiano, gli Istituti di gestione venatoria non possono limitare il periodo di prelievo stabilito in Calendario ma possono definire cartograficamente i settori di presenza in cui consentirne la caccia.

Per la salvaguardia delle specie migratorie, la Giunta regionale può prevedere la sospensione dell'attività venatoria in caso di forti gelate.

Per la salvaguardia della specie lepre, gli ATC potranno, per le prime due settimane di caccia, ridurre l'orario giornaliero di caccia posticipando di un'ora l'inizio e anticipando di un'ora la fine dell'orario consentito dal calendario venatorio regionale;

E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA (scrivendo una email a recoveries@isprambiente.it) oppure al competente ATC, CA, Istituti privati (AFV -AATV) che trasmetterà tale informazione all'Istituto.

1.2. L'esercizio venatorio nel mese di gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- ungulati in prelievo selettivo;
- cinghiale, nel rispetto dei periodi di caccia programmata previsti dalla precedente lettera r), ovvero secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale, anche con l'ausilio dei cani;
- volpe, secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale, anche con l'ausilio dei cani;
- minilepre (*silvilago*), con l'ausilio di un solo cane;
- beccaccia e beccaccino, solo in forma vagante, con l'ausilio dei cani;
- anatidi, limicoli e rallidi nella zona faunistica di pianura limitatamente ai terreni prossimi ai corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide entro 100 metri da questi, anche con l'ausilio dei cani;
- anatidi, dal 20 al 31 gennaio: la caccia potrà essere attuata solo nei giorni di mercoledì e domenica;
- fagiano, negli istituti privati della caccia: AFV e AATV, ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo.

1.3. Negli istituti a gestione privata AFV con piani di incentivazione e numerici approvati dalla Regione, il prelievo per la starna e pernice rossa è consentito in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 13 dicembre; nelle AATV, il prelievo della starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 31 gennaio; nelle AFV e AATV, ove la specie è soggetta a piani di incentivazione e numerici, il prelievo al fagiano in deroga a quanto previsto al p.to 1.1 lettera e), è consentito fino al 31 gennaio.

ALLEGATO A

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui 1 sola lepre comune;
- 25 capi di minilepre (*silvilago*);
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 2 morette, 5 codoni; per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno;
- nel periodo dal 2 gennaio al 20 gennaio è consentito un prelievo massimo di 2 beccacce al giorno.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e 1 capo giornaliero per fagiano di monte e pernice bianca;
- c) lepre comune: 5 capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: 5 capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo numerici, approvati dalla Giunta regionale;
- e) fagiano: 30 capi annuali;
- f) coniglio selvatico: 30 capi annuali

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è stabilito in base ai piani, di prelievo selettivo, approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 150 tordi bottacci, 70 tordi sasselli, 150 cesene, 5 morette, 25 codoni, 25 canapiglie, 50 marzaiole, 50 fischioni, 50 folaghe, 50 alzavole, 100 germani reali, 50 gallinelle d'acqua e un totale massimo di 300 capi tra le specie colombaccio, cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia.

Riguardo alla minilepre (*Silvilago*), stante lo status di specie alloctona, non è previsto alcun carniera stagionale.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:

A) negli ATC:

- a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione degli ATC stabiliscono, fermo restando il limite massimo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono anche coincidere con altre forme di caccia;

B) nei CA:

- a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione dei CA stabiliscono, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia. Qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al

ALLEGATO A

punto 3.1, il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione.

3.3. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. In ogni ATC e CA i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite massimo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore;

- a) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- b) il prelievo della specie cinghiale, anche con l'ausilio dei cani, deve obbligatoriamente essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni ATC e CA. I Comitati di gestione degli ATC e CA possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.

3.4. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

- 1) l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
- 2) la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- 3) la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;

3.5. La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui al punto 4) nel caso in cui sia deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli ATC o dei CA.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili, arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 16 marzo al 28 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
- dal 29 marzo al 30 aprile dalle ore 5,30 alle 19,50;
- dal 1° al 31 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,45;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 24 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 25 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

5) VERIFICA DEL SUCCESSO RIPRODUTTIVO

5.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani finalizzato all'effettuazione delle "verifiche del successo riproduttivo" dal 10 agosto al 10 settembre, in apposite zone campione individuate dai Comitati di gestione, tutti i giorni della settimana compresi il martedì e il venerdì.

6) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

6.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i seguenti mezzi:

- a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

ALLEGATO A

- b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
 - caricamento singolo manuale;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale;
- c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 come indicato al punto 6.1. b);
- d) arco per la caccia agli ungulati; la potenza dell'arco non deve essere inferiore a 60 libbre. L'utilizzo dell'arco è subordinato al possesso di specifico attestato di abilitazione al prelievo degli ungulati di cui alla D.G.R. del 21/07/2025 n. 2-1379/2025/XII;
- e) falco.

Ai sensi della L. 157/1992 art.2-ter., esclusivamente per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

6.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

6.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, secondo le indicazioni riportate nelle "istruzioni operative supplementari".

6.4. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

6.5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

7) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

7.1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia può essere esercitato nell'Ambito di caccia ove il cacciatore risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

- nei C.A.
 - dal 15 agosto al 31 agosto, a quote inferiori ai 1200 metri s.l.m.
 - dal 2 settembre al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia: nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì;
- negli A.T.C.
 - dal 15 agosto al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, anche ai fini dell'effettuazione della verifica del successo riproduttivo o della presenza e stima di determinate specie faunistiche sul territorio: nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì.

7.2. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 2 settembre sino al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

ALLEGATO A

7.3. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 15 febbraio compreso.

7.4. Le operazioni di addestramento e allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

7.5. Non è consentito l'addestramento dei cani dalle ore 12.00 alle ore 16.00 nel mese di agosto.

7.6. Durante l'addestramento, l'allenamento e le prove degli ausiliari, così come durante l'esercizio venatorio, è in ogni caso vietato l'uso di collari elettrici, fatta eccezione per i collari dotati di solo controllo di posizionamento globale (GPS) o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica.

7.7. L'utilizzo dei cani, con finalità di addestramento e allenamento dei cani, può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 6) del Calendario venatorio 2026/2027;
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A, anche senza il possesso del tesserino venatorio;
- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

8) NORMA FINALE

Non sono da ritenersi valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale, qualora risultino in contrasto con le disposizioni previste nel "Calendario Venatorio" stagione 2026-2027.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2646-2026-All_2-ALLEGATO_B.pdf
2. DGR-2646-2026-All_3-ALLEGATO_C.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento